



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Tribunale di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi Presidente

Dott. Flavio Conciatori

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

decidendo sul ricorso, avente ad oggetto domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII depositato in data 10/06/2024 ed iscritto al n. r.g.p.u. 113-1/2024 da:

DI PAOLANTONIO EMIDIO, rappresentato e difeso dall'Avv. Berardo Di Ferdinando, presso il cui studio in Teramo (TE), alla Via della Banca, n. 14, è elettivamente domiciliato in forza di procura in calce al ricorso:

### **-ricorrente-**

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

## RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 10/06/2024 il ricorrente ha chiesto la liquidazione del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (CCII).

La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII in quanto presentata con il patrocinio di un difensore munito di valida procura alle liti, requisito idoneo a sopprimere alla mancata presentazione del ricorso per il tramite dell'OCC.

Si applica alla presente procedura la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile, in forza dell'art. 65, co. 2 CCII.

Sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente ha documentato di avere la propria residenza in Torricella Sicura (TE), comune compreso nel circondario del medesimo Tribunale, rilievo che consente di ritenere che egli abbia, ai fini di tale norma, il centro degli interessi principali nell'ambito del medesimo circondario.

Il ricorrente ha depositato, avendo riguardo anche al contenuto del ricorso, in conformità agli artt. 269, co. 2 e 39, co. 1 e co. 2 CCII – norma, quest’ultima, applicabile alla presente procedura all’esito del vaglio di compatibilità di cui all’art. 65, co. 2 CCII – la documentazione di cui all’art. 39, co. 1 e co. 2 CCII.

Risulta altresì allegata al ricorso la relazione particolareggiata dell'OCC Avv. Alberto Macera, contenente le verifiche prescritte dall'art. 269, co. 2 CCII in ordine alla completezza e all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché un adeguato vaglio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente alla proposizione della domanda di liquidazione controllata ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1 e 2, lett. c) e 268 CCII in quanto lo stesso non è assoggettabile né a liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza.

Il ricorrente, che non risulta essere titolare di cariche e di partecipazioni societarie alla data di deposito del ricorso, ha infatti documentato di essere dipendente, in forza di contratto a tempo indeterminato *full time*, della ditta individuale SCLOCCHINI ALESSANDRO con la qualifica di carrozziere dal 17/01/2023 nonché la intervenuta cancellazione in data 03/11/2022 della omonima impresa individuale in sua precedente titolarità.

Sussiste la condizione di cui all'art. 2, co. 1 lett. c) CCII in capo al ricorrente atteso che lo stesso si trova in stato di sovraindebitamento, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione particolareggiata dell'OCC dalle quali si evince come egli non sia in grado di fare fronte con le proprie sostanze ai debiti dai quali risulta gravato.

Ed invero, il ricorrente: non è titolare di beni immobili; percepisce una retribuzione media mensile di euro 1.320,00 circa; è proprietario di un autoveicolo immatricolato nel 2008 del valore stimato di euro 870,00 circa; è titolare di beni mobili elencati nel libro cespiti allegato al ricorso; è titolare di una carta Postepay avente saldo di soli euro 711,09 al 03/04/2024; è titolare di un conto corrente in essere presso la banca BCC DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA avente saldo negativo al 12/03/2024 al di euro 6.114,64; è titolare, unitamente al fratello DI PAOLANTONIO DIEGO, di un libretto postale di risparmio in essere presso Poste Italiane, attualmente inutilizzato ed avente saldo pari a zero, acceso durante l'esercizio dell'attività di impresa di carrozzeria da parte della società AUTOCARROZZERIA FRATELLI DI PAOLANTONIO S.N.C. in sua precedente titolarità. A fronte di un attivo patrimoniale di complessivi euro 17.046,53 il ricorrente è gravato da una esposizione debitaria pari ad euro 69.491,95, oltre spese prededucibili della presente procedura.

Costituisce ulteriore voce del passivo gravante sul ricorrente la obbligazione di restituzione di un bene mobile, nella specie costituito da uno "spettrofotometro rapid match rmgo" oggetto di contratto di locazione operativa di beni mobili risolto per inadempimento.

L'attivo patrimoniale è costituito, in particolare, dalle seguenti poste: trentasei rate mensili di euro 234,00 (eccedenza della retribuzione mensile del ricorrente rispetto alla quota di spese familiari su di lui gravante, di euro 1.086,00, oltre alla tredicesima mensilità), per complessivi euro 8.424,00 circa (salvo ricalcolo sulla base della retribuzione che sarà effettivamente percepita); euro 6.591,44 quale valore liquidabile dei cespiti in titolarità del ricorrente in qualità di titolare della ditta individuale in sua precedente titolarità; euro 711,09 quale saldo della carta Postepay sopra citata; euro 870,00 quale valore di liquidazione dell'autoveicolo in titolarità del ricorrente sopra citato; euro 450,00 quale deposito cauzionale relativo ad un contratto di locazione in titolarità del ricorrente ancora in corso di esecuzione.

Non può essere censurata la mancata inclusione, allo stato, fra le poste dell'attivo patrimoniale, del tfr in quanto il diritto alla integrale prestazione delle relative somme sorge, ai sensi dell'art. 2120 c.c., alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894), circostanza che non risulta verificatasi nel caso in esame, ed in conseguenza di essa.

Rimane ferma, in ogni caso, la acquisibilità di tali somme alla procedura entro il limite temporale triennale fissato dagli artt. 281 e 282 CCII per la declaratoria della esdebitazione, limite una volta spirato il quale sarà possibile la liquidazione dei soli beni presenti nel patrimonio del debitore alla medesima data, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Alla luce dei superiori rilievi deve pertanto ritenersi che sussistano – posto, in particolare, che i redditi futuri costituiscono beni ai sensi dell'art. 810 c.c. – i presupposti per il positivo riscontro della domanda.

Deve disporsi, ai sensi del citato art. 268, co. 4, lett. b) CCII, che la somma di euro 1.320,00 percepita dal ricorrente a titolo di retribuzione mensile sia esclusa dalla liquidazione essendo necessaria allo stesso per fare fronte alle spese di mantenimento del medesimo ricorrente e del suo nucleo familiare. Le somme eccedenti il predetto importo dovranno essere incamerate dalla procedura ai fini della soddisfazione dei creditori ma soltanto entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Eventuali modifiche di tale limite dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata saranno disposte dal Giudice Delegato su eventuale istanza del debitore.

Deve disporsi, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, che il veicolo marca FIAT SEDICI 1.9 MJT 4X4, Tg. DS578CN, immatricolato in data 02/07/2008, ed il saldo attivo della carta Postepay in titolarità del ricorrente sopra richiamati siano esclusi dalla liquidazione avendo, il primo, esiguo



valore economico che ne rende manifestamente antieconomica la liquidazione ed essendo il secondo di importo esiguo e, come tale, presumibilmente destinato a fare fronte alle spese di mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare.

Il credito per deposito cauzionale relativo al contratto di locazione sopra menzionato dovrà essere acquisito a cura del liquidatore nel caso in eventuale maturare dei presupposti legittimanti la sua restituzione al ricorrente.

In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCII) nella persona del gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi giustificati motivi di possibile rilevanza ai sensi della predetta norma, per la sua sostituzione.

Può essere infine omesso l'ordine di deposito della documentazione di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) CCII risultando tale documentazione già versata in atti dal ricorrente.

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di DI PAOLANTONIO EMIDIO (cod. fisc. DPLMDE66C11L103Q), nato a Teramo (TE) il 11/03/1966 e residente in Torricella Sicura (TE), alla Via Fonte Vecchia, n. 11/1;  
nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;  
nomina liquidatore l'Avv. Alberto Macera;

visti gli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, dichiara che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti beni: autoveicolo in titolarità del ricorrente marca FIAT SEDICI 1.9 Mjt 4x4, Tg. DS578CN, data di immatricolazione 02/07/2008, e saldo della CARTA POSTEPAY n. 5333171172096378 in essere presso POSTE ITALIANE S.P.A. al 03/04/2024;

dispone la esclusione dalla liquidazione della retribuzione mensile netta del ricorrente fino alla concorrenza dell'importo mensile di euro 1.086,00, con obbligo per il ricorrente di versare al liquidatore eventuali redditi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse pervenirgli a qualsiasi titolo nel corso della procedura;

dispone che eventuali modifiche del limite di cui al punto che precede dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata siano determinate dal Giudice Delegato su eventuale istanza debitore;  
dispone l'acquisizione alla procedura del tfr di eventuale spettanza del ricorrente subordinatamente all'eventuale maturare dei presupposti legittimanti in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei limiti di cui in parte motiva;

ordina, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e mobili registrati eventualmente ricompresi nel patrimonio del ricorrente;

visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del G.D.;  
dispone che il liquidatore:

inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo. L'esecuzione del predetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **90 giorni** dall'apertura della procedura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che deporrà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;

entro **45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

dispone che **entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno** il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: - se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento; ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 04/02/2025.

Il Giudice relatore est.

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente

Dott. Carlo Calvaresi

